



COMUNE DI BORGO MANTOVANO

Provincia di Mantova

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER
LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
AGRO-ALIMENTARI
TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.**

(Denominazione comunale di origine)

Approvato con deliberazione C.C. N. 34 del 29/09/2021

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Istituzione del Registro De.C.O. - Marchio

Art. 3 - La segnalazione ai fini dell'iscrizione nel Registro

Art. 4 - Commissione

Art. 5 - Utilizzo del marchio De.C.O.

Art. 6 - Revoca o sospensione della concessione

Art. 7 - La struttura organizzativa

Art. 8 - Iniziativa comunale

Art. 10 - Attività di coordinamento

Art. 11 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 12 - Norme finali

Allegato A fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici

Allegato B fac-simile di domanda da compilare in bollo

Art. 1

Finalità

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ed ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a promuovere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e come tali meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di valorizzazione di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta mediante:
 - a) l'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento della loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) l'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 8 del presente Regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) il rilascio di un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e produzione secondo apposito disciplinare, che sarà approvato con delibera di Giunta Comunale.

Art.2

Istituzione del Registro De.C.O. - Marchio

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.8 un apposito Registro, denominato Registro De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine, per tutti i prodotti tipici agro-alimentari, pe i quali si è conclusa positivamente la vautazione della commissione.
2. Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approverà il marchio De.C.O., definendone forma e contenuto; lo stesso è di esclusiva proprietà comunale.

Art. 3

La segnalazione ai fini dell'iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel Registro De.C.O. per tutti i prodotti segnalati e denominati, possono essere proposte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comuque da ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione, nominata dal Giunta Comunale, disciplinata dal successivo art. 4. La Commissione predispone i disciplinari di produzione del prodotto i quali saranno

vincolanti ai fini dell'attribuzione della De.C.O., per la loro approvazione da parte della Giunta Comunale e dispone l'iscrizione nel registro De.C.O. dei rispettivi prodotti. Una volta iscritti nel registro De.C.O., i prodotti tipici potranno fregiarsi del logo "De.C.O.", completato dal relativo numero d'iscrizione.

4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'Albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati, completata dal numero di iscrizione.

Art. 4 Commissione

1. La Commissione di cui al precedente art. 3, comma 3 è composta da:
 - Sindaco o un suo delegato, in qualità di presidente;
 - N. 1 esperto del settore agro-alimentare;
 - N.1 esperto del settore gastronomico locale
 - N. 1 Consigliere di Maggioranza
 - N. 1 Consigliere di Minoranza
2. Funge da segretario il Responsabile della struttura organizzativa di cui all'art. 7 o un suo delegato.
3. Il presidente potrà eventualmente richiedere l'assistenza di un consulente, scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia di prodotto.
4. L'attività della commissione è a titolo gratuito.

Art.5 Utilizzo del marchio De.C.O.

1. Il Comune di Borgo Mantovano, proprietario del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione ritenga ciò utile ed opportuno.
2. L'utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito.
3. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, corredata da apposita autocertificazione, attestante la congruità con quanto previsto dal disciplinare di produzione, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.C.O.
Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O., deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.
4. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

Art. 6 Revoca o sospensione della concessione

1. In caso di accertati abusi nell'utilizzo del marchio De.C.O., o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo improprio dello stesso marchio, il Responsabile delle attività produttive diffida il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e intima il rispetto del Regolamento, della concessione o del disciplinare.
In caso di inadempimento da parte del concessionario nei termini specificati dalla diffida, la concessione può essere revocata o sospesa, sentita la commissione

comunale, con determinazione motivata dal responsabile del servizio, fatta comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'amministrazione. La concessione è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie.

2. Per l'accertamento degli abusi ed ogni altro conseguente adempimento, il Responsabile del servizio competente si può avvalere della Polizia Locale.

Art. 7

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti.
2. Il Responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento.

Art. 8

Iniziativa comunale

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O., forme di collaborazione con enti o associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari di cui al presente Regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 9

Le tutele e le garanzie

1. Il comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 10

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi – Giunta Comunale e Sindaco – forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 11

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa, o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta o della dell'attestazione di specificità, dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

2. Ai fini delle procedure per il riconoscimento DOP, DOC, IGP il Comune interverrà per agevolare l'iter in favore delle aziende che producono i prodotti con il riconoscimento DE.C.O. da più di 5 anni.

Art. 12
Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore nel momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

Allegato A) (fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

=====

**Al Sig. Sindaco
del Comune di Borgo Mantovano**

OGGETTO: segnalazione De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
Via _____ codice fiscale _____ nella qualità
di _____

segnala

ai fini dell'attribuzione della De.C.O. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Data _____

Firma

(allegare documento di riconoscimento in corso di validità)

=====

**Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 4 del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)*

Allegato B) (fac-simile di domanda da compilare in bollo)

=====

Al Sig. Sindaco

del Comune di Borgo Mantovano

OGGETTO: richiesta De.C.O.

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ e residente in _____
Via _____ codice fiscale _____ nella
qualità di titolare/leg.rappr. della Ditta _____ avente la
qualifica di imprenditore agricolo artigiano commerciante al dettaglio esercente attività di
somministrazione di alimenti e bevande altro _____
con sede in _____ Via _____ P.Iva _____

premesse:

- che la propria ditta produce il prodotto _____

- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.C.O., oppure per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Borgo Mantovano, è meritevole di ottenere la Denominazione Comunale di Origine;

CHIEDE

di essere iscritto nel registro comunale De.C.O. per il suddetto prodotto;
oppure

l'iscrizione nel registro De.C.O. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.C.O., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.C.O.

Allega i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.C.O.);
- altro _____ *

data _____

Firma _____

=====

**Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di cui all'art. 4 del Regolamento (fotografie, materiale storico, ecc.)*